



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est.
Dott. Valentina Prudente Giudice

Riunito in Camera di Consiglio in data 15/07/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato il seguente

SENTENZA APERTURA
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
EX ART. 270 D. LGS. 14/2019

NEL PROCEDIMENTO UNITARIO ISCRITTO AL N. 58/ DELL'ANNO 2025,
CON DOMANDA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

PROMOSSA DA
WORKSHOP S.R.L.
- PARTE RICORRENTE -

avente ad oggetto: dichiarazione di **apertura di liquidazione giudiziale, in via principale, e di liquidazione controllata, in via subordinata, di WORKSHOP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (P. Iva 01028550455)**, con sede in Carrara via del Cavatore n. 10/A, in persona del suo Liquidatore pro-tempore **COPPOLA RICCARDO**.

Con le conclusioni così precisate:

PER PARTE RICORRENTE E PARTE RESISTENTE: come da verbale di udienza del 08/07/2025.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 15/05/2025, FALLIMENTO CONTE OF FLORENCE DISTRIBUTION S.P.A., in persona del Curatore *pro tempore* – vantando un credito di € 133.742,50 (oltre interessi), in forza di una statuizione di condanna alla restituzione della summenzionata somma contenuta nella sentenza n. 914/2023 pronunciata dal Tribunale di Lucca (cfr. sentenza Trib. Lucca – doc. 3 ricorrente), confermata sul punto dalla sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze n. 1999/2024 (cfr.

sentenza appello – doc. 2 ricorrente) – chiedeva che questo Tribunale dichiarasse la apertura della liquidazione giudiziale di **WORKSHOP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (P. Iva 01028550455)**, con sede in Carrara via del Cavatore n. 10/A, in persona del suo Liquidatore pro-tempore **COPPOLA RICCARDO** (cfr. visura storica società resistente – doc. 1 ricorrente), potendosi desumere lo stato di insolvenza dal mancato pagamento del dovuto e dall'essere la resistente in stato di liquidazione volontaria da anni.

Chiariva, a fondamento della domanda, i) di avere ottenuto una statuizione di condanna alla restituzione della somma € 133.742,50 (oltre interessi) contenuta nella sentenza n. 914/2023 pronunciata dal Tribunale di Lucca (cfr. sentenza Trib. Lucca – doc. 3 ricorrente), confermata sul punto dalla sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze n. 1999/2024 (cfr. sentenza appello – doc. 2 ricorrente), passata in giudicato, a seguito dell'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare; ii) di avere notificato l'atto di messa in mora; iii) di non avere ottenuto il pagamento, nemmeno parziale, della somma; iv) di essere la resistente in stato di liquidazione volontaria da anni, con mancanza di liquidità.

Evidenziava, dunque, come tale situazione dimostrasse un grave stato di insolvenza della società resistente.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva per la resistente **WORKSHOP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (P. Iva 01028550455)**, in persona del suo Liquidatore pro-tempore **COPPOLA RICCARDO**, domandando il rigetto del ricorso avverso.

Alla prima udienza del 25/06/2025, fissata ex art. 41 CCII, tenutasi dinanzi al giudice delegato, la parte creditrice ricorrente formulava, *in via subordinata*, una ulteriore domanda, volta a chiedere l'apertura della liquidazione controllata nei confronti della resistente.

Con ordinanza collegiale, il Tribunale, ritenuta l'ammissibilità della ulteriore domanda articolata, rinviava ad una ulteriore udienza ex art. 41 CCII, al fine di permettere alla resistente di svolgere le proprie difese.

Difatti, dalla disciplina delineata nel codice della crisi, appariva ammissibile la formulazione di ulteriori domande (almeno) entro il termine di decadenza della prima udienza, in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale introdotta da un soggetto diverso dal debitore (arg. ex artt. 40 comma 10 e 41 comma 5 CCII). Veniva osservato dal Tribunale, che il legislatore aveva ritenuto ammissibile il deposito, da parte del debitore resistente, di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con ricorso ai sensi dell'art. 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 39 CCII, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII; e che, nel procedimento unitario per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, era previsto l'intervento dei terzi creditori e del pubblico ministero sino al momento della remissione della causa al collegio per la decisione.

Venivano richiamati, poi, i principi generali che regolano il procedimento unitario e segnatamente quelli statuiti dall'art. 7 CCII, applicabile anche alla procedura di liquidazione controllata, con la conseguente affermazione del principio di trattazione unitaria delle plurime domande volte a regolare la medesima situazione di crisi o di insolvenza e di prioritaria trattazione di degli strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata.

Il Tribunale, inoltre, richiamato, l'art. 65 comma 2 CCII, in tema di applicabilità della disciplina prevista dal titolo III (ove al capo IV è regolato l'“Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”), nei limiti di compatibilità, chiariva che, per le procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento, il codice della crisi e dell'insolvenza aveva, invece, previsto diverse preclusioni procedurali, negli art. 270 e 271 CCII: non applicabili, al caso di specie, tenuto

conto che la prima domanda formulata era stata quella di liquidazione giudiziale e che, pertanto, appariva applicabile la disciplina processuale delineata dagli artt. 40 e 41 CCII.

Concludeva il Tribunale evidenziando, ad ulteriore conferma, che le due procedure, di liquidazione controllata e di liquidazione giudiziale, avevano la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in attuazione della *par condicio creditorum* (Corte Cost. Sent. 121/2024).

Alla successiva udienza dell'08/07/2025, la parte ricorrente insisteva nella domanda di apertura della liquidazione controllata, mentre la resistente si riportava alle difese svolte nella memoria difensiva e il giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.

1. CONTRADDITTORIO E DIRITTO DI DIFESA.

In primis, deve darsi atto che la disciplina speciale semplificata di notificazione ex art. 41 CCII è stata correttamente seguita.

In data 16/05/2025 il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione udienza, sono stati notificati, sono stati notificati, a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese ovvero dall'INI.PEC.).

La società debitrice è stata, quindi, posta in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio nel rispetto dei termini e delle forme dell'art. 41 comma 2 CCII (quindici giorni anteriori rispetto alla prima udienza fissata in data 25/06/2025 dinanzi al giudice delegato), in quanto la notifica si è perfezionata, mediante notificazione a mezzo pec, in data 16/05/2025.

In ogni caso, tenuto conto che **la società resistente si è costituita in giudizio con memoria difensiva depositata in data 16/06/2025**, difendendosi nel merito, anche all'esito dell'ulteriore termine concesso, a seguito della formulazione della domanda subordinata, il Tribunale ritiene che il contraddittorio sia stato integrato e il diritto di difesa sia stato rispettato.

2. LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE ISTANTE.

L'art. 37 comma 2 CCII così recita: "*La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso [...] di uno o più creditori [...]*". In questa parte, ricalca pedissequamente il dettato del comma 1 dell'art. 6 L. Fall.,

La giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto, con orientamento costante, espresso nel vigore della precedente legge fallimentare che l'art 6. L. Fall. – laddove prevede che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori – non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine **sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante** (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, Sez. 1 -, Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018).

Nella formulazione dell'art. 6 L. Fall., con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare **tutti coloro che vantano un credito** nei confronti dell'imprenditore **non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale**, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a **giustificare un'azione esecutiva** (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3472 del 11/02/2011).

La legittimazione alla proposizione della domanda di liquidazione giudiziale spetta, quindi, al "creditore", vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente,

titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita (Sez. 1, Ordinanza n. 21821 del 2023). Segnatamente, **il creditore ricorrente deve avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del fallimento** (Sez. 1, Ordinanza n. 32533 del 2022).

Dunque, in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma deliberazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494; Sez. 1, Ordinanza n. 16853 del 2022).

Orbene, nel presente procedimento, all'esito di un'autonoma deliberazione incidentale, da parte del Tribunale competente, può affermarsi la sussistenza di un credito in favore della parte ricorrente, sulla base di un allegato inadempimento all'obbligazione di pagamento, contenuta nella statuizione di condanna alla restituzione della somma € 133.742,50 (oltre interessi) pronunciata dal Tribunale di Lucca con la sentenza n. 914/2023 (cfr. sentenza Trib. Lucca – doc. 3 ricorrente), confermata sul punto dalla sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze n. 1999/2024 (cfr. sentenza appello – doc. 2 ricorrente), passata in giudicato, a seguito dell'accoglimento dell'azione di revocatoria fallimentare.

Pertanto, il credito trova riscontro nella sentenza di condanna resa dal Tribunale di Lucca, confermata dalla Corte d'Appello, passata in giudicato, formatosi nel contraddittorio delle parti: si tratta, dunque, di documentazione sufficiente per attribuire al fallimento ricorrente la qualità di creditore, ai fini della legittimazione della istanza di apertura di liquidazione giudiziale.

Le medesime considerazioni valgono ai fini della legittimazione della istanza di apertura della procedura di liquidazione controllata, considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 65 comma 1 e art. 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato o dell'impresa minore.

3. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI SOCIETÀ DI CAPITALI. DICHIARAZIONE DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI SOCIETÀ DI CAPITALI. PRESUPPOSTI.

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO.

A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali stabiliti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, rubricato "impresa minore" (e cioè: 1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, 2. aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, 3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila).

E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di una impresa minore, di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019 (Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548, principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disciplina sui requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Di contro, **nei confronti dell'impresa minore**, rientrante nei parametri di cui all'art. 2 comma 2 lett. c), richiamata dal combinato disposto degli artt. 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, può essere **proposta una domanda di dichiarazione di apertura di liquidazione controllata**, come procedura liquidatoria.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ.

Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49 comma 5 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 30.000,00: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure di liquidazione giudiziale nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi distribuibili tra i creditori. E' pacifico, comunque, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). La valutazione, inoltre, va riferita al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa (Sez. 1 - , Ordinanza n. 16683 del 25/06/2018 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Di contro, per la procedura di liquidazione controllata, qualora sia domandata da un creditore, Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 268 comma 2 CCII, non si può far luogo a dichiarazione di liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria sia complessivamente inferiore ad € 50.000,00.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO. INSOLVENZA.

Per entrambe le procedure liquidatorie, deve risultare lo stato di insolvenza del debitore.

Orbene, l'insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019). In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004, n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374) e da stimarsi con riferimento alla attuale situazione economico patrimoniale della società debitrice, indipendentemente dal momento in cui il debito è sorto o il ricorso è stato presentato (tra le tante, cfr. Cass. 15 marzo 1994, n. 2470).

1.1. CONCLUSIONI.

Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale, ma risultino dimostrate tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione controllata, osservando quanto segue.

COMPETENZA.

Questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. 14/2019, in quanto la sede principale dell'impresa, che coincide con la sede legale, si trova nel Circondario, in particolare in Massa.

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI.

I limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale o controllata posti dall'art. 33 D. Lgs. 14/2019 sono stati rispettati, in quanto l'impresa **non ha cessato la propria attività**. Invero, risulta "*attiva*", con una procedura di liquidazione volontaria in corso dal 31/07/2018 (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese). Tuttavia, non risulta la cancellazione della società dal Registro (cfr. visura storica resistente aggiornata - Registro imprese).

Si ricorda che, in base all'art. 33 D.Lgs. 14/2019, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare riferimento alla data della sua effettiva cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Sez. I Ord., 13/07/2018, n. 18731; Sez. VI - 1 Ord., 07/03/2016, n. 4409 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Peraltro, va considerato che lo stato di liquidazione non determina di per sé la cessazione dell'attività di impresa, perché la liquidazione stessa è attività di impresa, sebbene svolta in modo funzionale alla stessa liquidazione: l'assemblea dei soci, chiamata a deliberare sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, decide anche sugli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa ivi compreso il suo esercizio provvisorio, eventualmente anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo (art. 2487 c.c.).

La società rientra pacificamente nel novero degli imprenditori soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale e controllata sulla scorta della documentazione acquisita agli atti: in particolare, per quanto si ricava dal certificato camerale e dalla natura dell'attività svolta. Invero, la società resistente ha come oggetto sociale "*il design, la progettazione grafica, la realizzazione di campionari e di linee complete di qualsiasi prodotto d'abbigliamento, arredo e complementi [...]*" (cfr. visura storica resistente), dimostrando, così, di **esercitare un'attività commerciale**.

Si ricorda che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili alla richiamata procedura liquidatoria indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale (Sez. 1 - , Sentenza n. 25730 del 14/12/2016).

IMPRESA MINORE.

La società **rientra nei parametri dimensionali** prescritti dall'art. 2 comma 1 lett. d) D.Lgs. 14/2019, avendo dimostrato il possesso congiunto dei suddetti requisiti, secondo il disposto dell'art. 121 D.Lgs. 14/2019.

Dunque, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 D.Lgs. 14/2019, quale segnatamente la **liquidazione controllata**.

Sussistono, difatti, i presupposti di ammissione di cui agli artt. 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII previsti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata. Si ricorda che, sul piano del presupposto soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che *per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale* ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

RICAVI LORDI.

Dagli ultimi tre bilanci depositati presso la CCIA, si rileva, che l'ammontare dei **ricavi lordi annui** è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2022 in € 35.000,00 (parametro risultante dal conto economico voce A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente **mancato superamento** della soglia di € 200.000,00; nel bilancio chiuso al 31/12/2023 in € 0,00; e nel bilancio chiuso al 31/12/2024 in € 0,00.

Si ricorda che **il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 2 D. Lgs. 14/2019**, costituito dai **ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00**, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Secondo consolidata giurisprudenza, per l'individuazione dei "ricavi lordi", considerati quali ricavi in senso tecnico, occorre fare riferimento alle voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 ("altri ricavi e proventi") dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., lett. A". Dunque, il criterio quantitativo dei ricavi lordi va correlato alle gestione ordinaria dell'impresa, donde dalla nozione richiamata restano fuori i proventi finanziari, le rivalutazioni e i proventi straordinari rispettivamente indicati dall'art. 2425 c.c., lett. C, D ed E. (ovvero quei proventi che non contribuiscono a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, in funzione dell'allarme sociale che la sua crisi può generare) (Sez. I, Sent., 26-08-2021, n. 23484 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

ATTIVO PATRIMONIALE.

Ancora, dagli ultimi tre bilanci depositati presso la CCIA, si rileva, che l'ammontare dell'**attivo patrimoniale** è indicato, nel bilancio chiuso al 31/12/2022 in € 13.119,00 (parametro risultante dallo stato patrimoniale voce attivo) ricavi delle vendite e delle prestazioni), con conseguente **mancato superamento** della soglia di € 300.000,00; nel bilancio chiuso al 31/12/2023 in € 1.489,00; e nel bilancio chiuso al 31/12/2024 in € 1.209,00.

Si ricorda che **il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 1 D. Lgs. 14/2019**, costituito da un **attivo patrimoniale per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00**, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice

della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

Per attivo patrimoniale deve intendersi il complesso delle voci di cui all'art. 2424 c.c. e, quindi, le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie), l'attivo circolante (rimanenze, crediti, attività finanziarie, disponibilità liquide), i ratei e i risconti (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21647 del 05/09/2018).

INDEBITAMENTO COMPLESSIVO.

Infine, si rileva che, all'esito dell'istruttoria d'ufficio e dalle produzioni documentali, è emerso che: i) l'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo è di *circa* € 70.226,26 (cfr. dichiarazione scritta AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE datata 19/05/2025); ii) i debiti contributivi ancora in via amministrativa vantanti dall'INPS ammontano *ad* € 25.322,00 (cfr. dichiarazione scritta INPS datata 30/06/2025); iii) ancora, non vi sono debiti tributari non ancora cartellizzati; iv) infine, i debiti vantati dalla parte ricorrente sono € 133.742,50. Dunque, l'ammontare dell'indebitamento è inferiore ad € 500.000,00.

Si evidenzia che l'indebitamento complessivo risultante dall'ultimo bilancio chiuso al 31/12/2024 pari ad € 305.062,00 (cfr. voce debiti nel bilancio al 31/12/2024): tuttavia, non vi sono elementi fattuali ricavabili dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti per ritenere che in tale voce non siano stati inclusi i summenzionati debiti già scaduti: circostanza, invero, che appare confermata dal confronto della voce debiti nei bilanci chiusi al 31/12/2023 ed al 31/12/2024 (incrementata verosimilmente della somma dovuta alla parte ricorrente a seguito della definitività della statuizione di condanna in appello).

Si ricorda che **il requisito di impresa soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n. 3 D. Lgs. 14/2019**, costituito da un **indebitamento complessivo almeno pari ad € 500.000,00**, deve essere valutato, stando al tenore letterale della norma, confrontato con quello delle lettere a) e b) dello stesso comma, con riferimento al tempo di presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) ed al momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3158 del 08/02/2018; Sez. 1 - , Ordinanza n. 21188 del 23/07/2021 - principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della medesima disciplina in punto di requisiti soggettivi nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza). I requisiti dimensionali per l'esonero dalla procedura di liquidazione giudiziale della società commerciale ritenuta non minore, previsti dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019, hanno, difatti, il compito di esprimere una caratteristica sostanzialmente stabile dell'impresa, senza che abbia rilievo il fatto che, per l'esercizio in corso, non sia ancora depositato il bilancio, potendo l'imprenditore avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla sua impresa, come pure di qualunque altra documentazione, formata anche da terzi, che possa nel concreto risultare utile.

La verifica della sussistenza dei requisiti di «impresa minore» di cui all'art. 2, comma 1, D. Lgs. 14/2019 offre all'interprete un campo di indagine particolarmente aperto e disponibile, che ha come suo termine naturale di riferimento - di sicuro non esclusivo - quello delle scritture contabili dell'impresa, in cui leggere e da cui poter ricavare appunto la presenza/assenza dei requisiti in questione: con piena utilizzabilità dell'intero corredo contabile di questa, nel quale rientrano il libro giornale, le denunce dei redditi (Cass., n. 13643/2013), nonché, secondo l'ampia nozione di scritture contabili che risulta assunta dal sistema vigente, la «corrispondenza di impresa» (sintomatici, al riguardo, appaiono i riferimenti di cui agli artt. 2220 e 2214 comma 2, seconda parte, c.c.). Nella valutazione della documentazione offerta al fine di provare la sussistenza dei requisiti di impresa minore per l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale, non rileva la provenienza dei documenti dall'impresa interessata, quanto piuttosto la rappresentazione storica dei fatti e dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, così che rilievo

cruciale assume il punto rappresentato dalla valutazione dell'attendibilità ex art. 116 c.p.c. del materiale disponibile, del grado di fedeltà del dato rappresentativo con l'effettiva realtà dell'impresa che viene considerata.

Dunque, tenuto conto della lettera della disposizione normativa, che richiede espressamente la presenza “*congiuntamente*” dei tre requisiti indicati (relativi, come detto, all'attivo patrimoniale, ai ricavi ed ai debiti anche non scaduti), **deve darsi atto della assoggettabilità della società alla procedura di liquidazione controllata e non alla liquidazione giudiziale, rientrando nella definizione di impresa minore.**

PRESUPPOSTI OGGETTIVI.

STATO DI INSOLVENZA. SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE. INSOLVENZA PATRIMONIALE.

Risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza, all'esito dell'istruttoria svolta, secondo la definizione offerta dal legislatore all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019.

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare **se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali**, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24660 del 05/11/2020).

Dunque, il raffronto tra le poste patrimoniali attive e quelle passive, non deve avvenire in modo atomistico ed acritico, al contrario esatto, occorre analizzare la prospettiva concreta e la relativa tempistica, in quanto funzionali alla soddisfazione integrale dei creditori sociali. **La valutazione del giudice, in tale ipotesi, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito** (Sez. 1, Ordinanza n. 24948 del 2019).

Invero, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito dell'insolvenza deve essere basato sulla **nozione di insolvenza cd. patrimoniale**, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo; tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020) (Sez. 1, Ordinanza n. 30435 del 2022).

Tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli *assets* liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (Sez. 1 - , Sentenza n. 25167 del 07/12/2016).

COMPOSIZIONE DELL'INDEBITAMENTO COMPLESSIVO.

Sennonché, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene alla situazione debitoria:

i) il mancato pagamento del debito restitutorio (odierna parte ricorrente);

ii) la esistenza dei debiti erariali iscritti a ruolo (comprensivi anche di quelli di natura assistenziale-previdenziale) per € 70.226,26, in assenza di intraprese procedure di rateizzazione concesse ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 e di definizione agevolata quali ad esempio "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Definizione agevolata delle risorse UE" (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 19/05/2025);

iii) la esistenza di debiti contributivi ancora in via amministrativa vantanti dall'INPS per € 25.322,00 (cfr. dichiarazione scritta INPS datata 30/06/2025);

iv) il patrimonio netto negativo negli ultimi tre bilanci (cfr. bilanci pubblicati chiusi al 31/12/2022, al 31/12/2023 ed al 31/12/2024);

v) l'indebitamento complessivo risultante dall'ultimo bilancio chiuso al 31/12/2024 pari ad € 305.062,00 (cfr. voce debiti nel bilancio al 31/12/2024).

In conclusione, **l'indebitamento complessivo è di almeno € 305.062,00.**

POSTE ATTIVE DA LIQUIDARE.

Di contro, è emerso all'esito dell'istruttoria svolta, per quanto attiene allo stato patrimoniale:

i) un attivo indicato nell'ultimo bilancio per € 1.209,00, secondo un valore che dovrebbe essere stato rettificato alla luce dello stato di liquidazione volontaria che tenga conto di un loro pronto incasso (cfr. voce attivo stato patrimoniale bilancio chiuso al 31/12/2024).

In ogni caso, ne emerge un quadro secondo cui le risorse attive appaiono inadeguate a far fronte alla consistente esposizione debitoria (di € 305.062,00).

In conclusione, non può che affermarsi come la società si trovi **in stato di insolvenza patrimoniale**, così come previsto dall'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs. 14/2019, **emergendo l'insufficienza dell'attivo patrimoniale a coprire interamente le passività della società.**

SOGLIA INDEBITAMENTO SCADUTO.

La sommatoria dei crediti della parte ricorrente e dell'ammontare dei debiti erariale iscritti a ruolo, scaduti e non pagati per € 70.226,26 (cfr. dichiarazione scritta resa da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE aggiornata in data 19/05/2025) comporta ampiamente il superamento del limite di € 50.000,00, quale ammontare dei debiti scaduti e non pagati onde dar luogo alla dichiarazione di apertura di liquidazione controllata (art. 268 comma 2 D.Lgs. 14/2019).

MANCANZA DELL'ATTESTAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI ATTIVO.

Evidenziato che la domanda di apertura di liquidazione controllata è stata presentata nei confronti di una società di capitali e non di un "debitore persona fisica", non può trovare applicazione il dettato dell'art. 268 comma 3 CCII.

In ogni caso, il resistente non ha prodotto la attestazione del Gestore della crisi *"che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie"*.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MASSA,

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI,

in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di apertura di liquidazione giudiziale n. 58-1 dell'anno 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42 e 268 ss. D. Lgs. 14/2019,

1. **RIGETTA** la domanda di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **WORKSHOP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA** (P. Iva 01028550455);
2. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di **WORKSHOP S.R.L. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA** (P. Iva 01028550455), con sede in Carrara via del Cavatore n. 10/A, in persona del suo Liquidatore pro-tempore **COPPOLA RICCARDO**,
3. **NOMINA**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Elisa Pinna;
4. **NOMINA** Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, **DOTT. ANDREA MOSCA**, iscritto all'Organismo dei gestori della crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara;
5. **AUTORIZZA** il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad accedere al pubblico registro automobilistico; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti; 5) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6. **AUTORIZZA**, inoltre, il **Liquidatore** ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
7. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
8. **ORDINA al debitore** il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
9. **ORDINA alla parte debitrice e ai terzi** che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore;
10. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
11. **DISPONE che il nominato Liquidatore**, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente

già pendenti o a richiedere al giudice dell'esecuzione che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;

12. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
13. **ASSEGNA**, ai **terzi** che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
14. **AVVISA i creditori e i terzi** che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
15. **AVVISA i creditori e i terzi** che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
16. **DISPONE** che il Liquidatore provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
17. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** completi l'inventario dei beni del debitore;
18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore **entro 90 giorni** rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
19. **DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi** la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
20. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
21. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
22. **DISPONE** che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

23. **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga **a cura della cancelleria** comunicata al Pubblico Ministero;
24. **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
25. **ORDINA al Liquidatore** di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte, sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
26. **AVVERTE il Liquidatore** che il mancato deposito delle relazioni costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso
27. **MANDA la cancelleria** per la comunicazione di competenza.

SI COMUNICHI.

Così deciso in Massa, nella camera di consiglio soprarichiamata.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna

Il Presidente
Dott. Giulio Maria Lino Giuntoli